

finora reso arduo verificare di volta in volta, di fronte a casi concreti, se si fosse in presenza di un intermediario assoggettabile agli obblighi di cui sopra.

Nel predisporre il decreto legislativo, sulla base dell'esperienza maturata, si è ritenuto opportuno prevedere che nell'ambito degli uffici della P.A. gli obblighi di identificazione e registrazione siano utilmente applicabili solo alle società che svolgono il servizio di riscossione tributi, in quanto queste ultime esplicano attività che comportano la continua movimentazione di mezzi di pagamento. A carico di tutti gli "Uffici della Pubblica Amministrazione" è stato mantenuto soltanto l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette.

Nuova disciplina sanzionatoria e procedurale

Nel citato decreto sono previste, inoltre, rilevanti modifiche alla disciplina sanzionatoria.

- Sono state introdotte sanzioni - a carico di tutti i soggetti individuati come destinatari - per le violazioni degli obblighi di fornire all'Ufficio Italiano dei cambi le informazioni richieste per lo svolgimento degli approfondimenti, di segnalare i dati relativi alla propria operatività, di non eseguire le operazioni sospette sospese.
- E' stato rimodulato il sistema per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, ivi compresa la previsione di una percentuale minima rispetto all'importo oggetto della violazione.
- In ordine ai libretti di deposito al portatore, è stato ribadito il principio secondo il quale il saldo non può essere superiore ad € 12.500,00 ed è stata, altresì, sanzionata l'inosservanza dell'obbligo di adeguare il medesimo saldo entro i limiti di legge. In tal modo è stata colmata una grave lacuna della preesistente normativa antiriciclaggio la quale, pur disponendo già l'obbligo del saldo entro € 12.500,00, non prevedeva alcuna sanzione a carico dei trasgressori.

Vengono, infine, evidenziate le due misure introdotte per rendere più efficace la procedura sanzionatoria riguardante gli illeciti di natura amministrativa.

- La prima concerne la configurazione di un nuovo iter procedimentale più rispondente ai principi di snellimento e di economicità che, in piena rispondenza alla legge 689/81, prevede che gli organi istituzionalmente accertatori delle violazioni (Guardia di finanza, Ufficio italiano dei cambi, nonché le autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate) esaurite le attività di verifica e di controllo, contestino direttamente l'infrazione rilevata.
- La seconda riguarda l'introduzione dell'oblazione per alcune tipologie di illecito, in funzione della rilevante incidenza di infrazioni puramente formali o di entità modesta, generate da errori materiali o da *ignorantia legis*. Rimangono, naturalmente, escluse dalla possibilità di usufruire dell'oblazione le violazioni di particolare gravità che, se non adeguatamente sanzionate, potrebbero favorire il diffondersi di operazioni di riciclaggio.

4.2 INTERVENTI NEL COMPARTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

- Il MEF ha emesso nel corso del 2003 n. 13 provvedimenti di cancellazione dall'elenco ex art. 106 D.Lgs. 385/93 degli intermediari che hanno perduto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o si sono resi responsabili di gravi violazioni di legge.
- Sono stati, altresì, emessi n. 16 provvedimenti di cancellazione o di sospensione, dall'albo istituito con D.P.R. 28/07/2000, n. 287, dei mediatori creditizi che hanno perduto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o si sono resi responsabili di gravi violazioni di legge.

4.3 L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE

A. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha partecipato, in qualità di capo della delegazione italiana, ai lavori del GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio) il cui mandato è stato esteso già dal 2001 al contrasto del finanziamento del terrorismo, basato sulle misure antiriciclaggio integrate da altre misure di carattere specifico.

In particolare:

- è stata approvata la revisione delle 40 raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro e sono state adottate note interpretative per le 8 raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo;
- è stata approvata, in accordo con il Fondo monetario internazionale e con la Banca Mondiale, la metodologia comune per valutare i Paesi in merito all'attuazione degli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

B. Il MEF ha curato la preparazione della sessione dell'incontro ministeriale G7 di Dubai, dedicata alla discussione sul finanziamento del terrorismo. Inoltre, nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'UE, è stato organizzato e presieduto il secondo seminario sul finanziamento del terrorismo al quale hanno partecipato, oltre ai paesi membri ed ai paesi in via di adesione, anche i paesi del Golfo.

C. Il Ministero ha partecipato, insieme all'Ufficio italiano dei cambi e alla Guardia di finanza, al programma dell'UE di gemellaggio (PHARE- Twinning) con la Romania per l'adeguamento del sistema antiriciclaggio di questo paese agli standard europei e si è, inoltre, aggiudicato un programma analogo di gemellaggio con la Turchia che avrà durata biennale e sarà svolto sempre in collaborazione con l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di finanza.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

RAPPORTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

PAGINA BIANCA

U/C
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. **30119**

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA. **21 aprile 2004**



Ministero dell'Economia e
Delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario,
Antiriciclaggio e Antiusura
Ufficio IV - Via XX Settembre 97
00187 Roma

Oggetto: Relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari - articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998 n.319.

Si trasmette la Relazione Annuale per il 2003 che l'Ufficio, come previsto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998 n.319, deve inviare a codesto Dicastero per illustrare i risultati dell'attività svolta in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.

Detta relazione è comprensiva anche delle informazioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette e dalla stessa possono essere desunti gli elementi occorrenti per la predisposizione della relazione che codesto Ministero deve trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 5 luglio 1991 n.197.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

INDICE

1. PREMESSA. LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA.

2. ATTIVITÀ NORMATIVA

2.1 Il recepimento della seconda Direttiva “antiriciclaggio” dell’Unione Europea

2.1.1 Le novità principali della nuova disciplina

2.1.2 Le implicazioni per l’Ufficio Italiano dei Cambi

2.1.3 In particolare: il ruolo dei “liberi professionisti”

2.1.4 Le questioni che si pongono

2.1.5 Le linee della disciplina di attuazione

2.2 La disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

2.3 Gli sviluppi della regolamentazione internazionale. Le nuove Raccomandazioni del GAFI

2.4 Le iniziative dell’Unione Europea

2.4.1 I lavori del Comitato di Contatto

2.4.2 La disciplina del trasferimento al seguito di denaro contante

2.5 I lavori per la riforma della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio

2.6 Le procedure di controllo per i Paesi non cooperativi

3. ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Premessa

3.2 Prima parte: l’attività dell’UIC come Unità di Informazione Finanziaria

3.1.1 L'analisi delle segnalazioni pervenute

3.1.2 Ripartizione delle segnalazioni in base alla categoria degli intermediari segnalanti

3.1.3 Connotazione territoriale delle segnalazioni pervenute

3.1.4 Motivi di sospetto e natura delle operazioni segnalate

3.1.5 Approfondimento delle segnalazioni e rapporti con altri organi nazionali

3.1.6 Attività internazionale e rapporti con le Unità di Informazione Finanziaria estere

3.3 Seconda parte: analisi sistematica delle segnalazioni

3.3.1 Il contrasto finanziario al terrorismo

3.3.2 Schemi operativi

3.3.3 Tipologie

3.3.3.1 Lo scudo fiscale

3.3.3.2 Operatività relativa a soggetti di nazionalità cinese

3.3.3.3 Commercio di autoveicoli

3.4 Appendice statistica

4. ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI DEI DATI AGGREGATI

4.1 Qualità dei dati, controlli e applicazioni

4.2 Analisi dei dati aggregati per l'individuazione dei comportamenti anomali

4.3 Analisi delle anomalie fra realtà demografico-economica e finanziaria della provincia di Latina

4.4 Progetto “Comely”

4.5 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 1996

5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

6. VIGILANZA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

6.1 L'attività di vigilanza

6.2 La vigilanza nei confronti degli intermediari abilitati

6.2.1 I criteri seguiti per l'elaborazione del piano ispettivo

6.2.2 Gli interventi ispettivi

6.2.3 Gli esiti degli accertamenti

6.2.4 Altre attività

6.3 La vigilanza nei confronti delle società finanziarie

6.4 L'attività di collaborazione con le autorità giudiziarie ed investigative

7 ATTIVITA' IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

8 ATTIVITA' IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI IN ORO

9 ATTIVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

9.1 Procedimenti in materia di intermediari finanziari

9.2 Procedimenti relativi alle violazioni previste dall'art. 3 del decreto legge 4 agosto 1990 n. 227

10. COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

11. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

1. PREMESSA. LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA.

I compiti di approfondimento e analisi delle operazioni sospette e dei dati aggregati sono al centro dell'attività che l'Ufficio svolge, quale "Unità di Informazione Finanziaria" per l'Italia, per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale sul piano finanziario.

La verifica dell'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte degli intermediari costituisce l'oggetto dell'attività di vigilanza ispettiva.

Il recepimento della seconda Direttiva comunitaria "antiriciclaggio" (2001/97/CE), avvenuto con l'emanazione del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n.56, ha comportato modifiche rilevanti del quadro normativo di riferimento. Significative sono le implicazioni per il completamento e il rafforzamento del sistema antiriciclaggio: viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, vengono estesi i poteri esercitabili dall'Ufficio per le proprie funzioni di approfondimento e analisi finanziaria, l'apparato sanzionatorio è completato e reso più efficace.

I "pilastri" sui quali si fonda l'attività di prevenzione e contrasto sul piano finanziario restano la "collaborazione attiva" degli intermediari e degli altri soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette, l'analisi finanziaria svolta per l'individuazione di fenomeni di riciclaggio, la collaborazione con altre autorità italiane e con le Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi.

L'attività di analisi finanziaria svolta per l'individuazione di casi di riciclaggio si svolge anche per la rilevazione di attività riconducibili al finanziamento di organizzazioni terroristiche. Al riguardo, l'impegno dell'Ufficio, al pari di quello delle Unità di Informazione Finanziaria degli altri paesi, si mantiene intenso sin dal settembre del 2001. I risultati ottenuti vengono condivisi con le altre autorità interessate nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La "collaborazione attiva" prestata dagli intermediari attraverso la segnalazione di operazioni sospette e gli approfondimenti svolti dall'Ufficio si prestano all'individuazione anche di altre forme di attività criminali che abbiano riflessi sul piano finanziario. Da ultimo, l'Ufficio è impegnato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria per la ricostruzione dei flussi finanziari connessi al "caso Parmalat".

L'attività internazionale dell'Ufficio, svolta attraverso la collaborazione con le omologhe autorità di altri paesi e la partecipazione ai lavori degli organismi internazionali competenti, si conferma strumento indispensabile per fronteggiare, sul piano normativo e operativo, fenomeni illeciti che, a loro volta, assumono articolazione transnazionale e si dispiegano nello scenario globalizzato.

Le attività di approfondimento e analisi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio si integrano con le altre funzioni di controllo amministrativo esercitate dall'Ufficio

in materia di usura, intermediari finanziari, mediatori creditizi, operatori in oro. Particolarmente utili sono i rapporti che si instaurano tra le attività di controllo di settore, esercitate nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi ed albi tenuti dal Servizio Antiriciclaggio, e quelle più direttamente attinenti alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Le informazioni acquisite e costantemente aggiornate nel corso dei controlli e il formarsi di esperienze specifiche possono essere impiegate anche per l'individuazione e la comprensione di comportamenti finanziari anomali.

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art.2, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 1998, n.319, dà conto dei risultati raggiunti dall'Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.